



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 67 - Provincia di Sassari

C.F. 00237220900 - Tel. 079/7998135 - fax 079/799288

e-mail: finanze@comune.anela.ss.it

pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it , protocolloanelala@legpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determ. N° 29

Del 13/03/2020

**REP.Gen. N°
del / /2020**

**Oggetto: Conferimento incarico per il Servizio Amministrativo ex art.1 comma 557 L.331/2004 al Dott. Gabriel Colomo dipendente del comune di Tortolì.
Periodo dal 16/03/2020 al 31/05/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 05/2019 ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL;

VISTI:

- Il d.lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, in particolare l’art.107;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.10 del 09/03/2020 di Presa d’atto Autorizzazione all’esercizio di incarico ai sensi dell’art.1 c.557 L.311/2004 del dipendente istruttore direttivo amministrativo contabile Cat.D Dott. Gabriele Colomo del Comune di Tortolì e approvazione schema di Convenzione;

RICHIAMATI ANCORA:

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;
- l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l’art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza”;

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all’utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del responsabile del servizio amministrativo, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi tenuto conto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

VISTO altresì l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che *“I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza”*;

DATO ATTO che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione del dipendente richiamato in premessa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31/05/2020, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

VISTI INFINE:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. **RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI AVVALERSI**, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per un massimo di 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa del Dott. Gabriele Colomo, dipendente del Comune di Tortolì, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Amministrativo, in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale, per il periodo dal 16/03/2020 al 31/05/2020;
3. **DI DARE ATTO** che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispettoto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - la durata del rapporto di lavoro viene prevista per n. 12 mesi, salvo rinnovo;

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI

- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente, troverà copertura negli capitoli 10901 10902 e 1168 del bilancio 2020/2022;
 5. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
 6. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione
 7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.
 8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità tecnica

Data 13/03/2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Francesco Sale

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Data 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data 16/03/2020

Il responsabile dell'ufficio

F.to Antonio Pintore